

**Legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 (BUR n. 16/1996)**

**PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 1996)**

**Art. 1 - Rifinanziamenti.**

1. Gli importi da iscrivere nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996 per finalità di rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, ai sensi dell'[articolo 32 bis](#) della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, come introdotto dall'articolo 15 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 43, <sup>(1)</sup> sono determinati nella misura indicata nella tabella A) allegata alla presente legge. <sup>(2)</sup>

**Art. 2 - Modifica dell'articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 (legge di contabilità regionale) e successive modificazioni ed integrazioni.**

omissis <sup>(3)</sup>

**Art. 3 - Modifica dell'articolo 25 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 (legge di contabilità regionale) e successive modifiche ed integrazioni.**

omissis <sup>(4)</sup>

**Art. 4 - Modifica dell'articolo 52 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 (legge di contabilità regionale) e successive modifiche ed integrazioni.**

omissis <sup>(5)</sup>

**Art. 5 - Modifica degli articoli 42, 59, 61, 76 e 87 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 (legge di contabilità regionale) e successive modifiche ed integrazioni.**

omissis <sup>(6)</sup>

**Art. 6 - Interpretazione autentica dell'articolo 35 legge regionale 30 luglio 1991, n. 19, concernente "Organizzazione e funzionamento del Comitato regionale di controllo" e successive modificazioni".**

omissis <sup>(7)</sup>

**Art. 7 - Modifica alla legge regionale 8 maggio 1989, n. 14 "Ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Veneto" e successive modificazioni e integrazioni.**

omissis <sup>(8)</sup>

**Art. 8 - Contributo straordinario alla società "Rocca di Monselice srl" (legge regionale 10 ottobre 1989, n. 43).**

1. Per gli interventi connessi alla manutenzione e conservazione dei beni siti sulla Rocca di Monselice, di proprietà della Regione, la Giunta regionale è autorizzata a concedere alla società "Rocca di Monselice Srl", costituita ai sensi della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 43, un contributo straordinario di lire 200 milioni per l'anno 1996 (capitolo n. 3392).

**Art. 9 - Deleghe alle province (legge regionale 16 gennaio 1990, n. 4).**

1. In attesa della riforma organica della disciplina della delega di funzioni amministrative agli enti locali, anche in relazione alla legge 8 giugno 1990, n. 142, il finanziamento da parte della Regione delle funzioni delegate alle province è effettuato, per l'anno 1996, con gli stessi criteri e modalità di cui all'[articolo 6](#) della legge regionale 16 gennaio 1990, n. 4 (capitolo n. 4100).

**Art. 10 - Modifica all'articolo 136 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" e successive modificazioni e integrazioni.**

1. Dopo il comma 7 dell'[articolo 136](#) della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, è aggiunto il seguente comma 7 bis:

omissis <sup>(9)</sup>

**Art. 11 - Modifica dell'articolo 48 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 in materia di corsi e concorsi.**

1. Nel comma 1 dell'[articolo 48](#) della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 le parole "*collaboratore coordinatore amministrativo*" sono sostituite dalle parole: "*collaboratore amministrativo*".

**Art. 12 - Modifica dell'articolo 66 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 "Legge generale per gli interventi nel settore primario" e successive modifiche e integrazioni.**

1. Il quarto comma dell'[articolo 66](#) della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, è sostituito dal seguente:

omissis <sup>(10)</sup>

**Art. 13 - Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 17 dicembre 1985, n. 65 "Provvedimenti per agevolare finanziamenti diretti per attuare interventi integrati nel settore primario e per sostenere l'autofinanziamento della cooperazione agricola".**

1. Dopo il primo comma dell'[articolo 12](#) della legge regionale 17 dicembre 1985, n. 65, è aggiunto il seguente secondo comma:

omissis <sup>(11)</sup>

**Art. 14 - Interventi relativi ai Consorzi civili di solidarietà previsti dall'articolo 5 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 27 e successive modificazioni.**

omissis <sup>(12)</sup>

**Art. 15 - Disposizione relative ad interventi a sostegno della cooperazione di cui alla legge regionale 7 settembre 1979, n. 74.**

1. Al fine di concludere i procedimenti di erogazione di contributi ancora pendenti previsti dalla legge regionale 7 settembre 1979, n. 74 "Istituzione della Consulta per la cooperazione e provvidenze per favorire lo sviluppo del movimento cooperativo", il termine ultimo per rendicontare le iniziative ammesse a contributo a tutto il 31 dicembre 1993, è fissato al 30 aprile 1996.

2. Alla scadenza del termine indicato la Giunta regionale procede alla revoca dei contributi assegnati per i progetti che non sono stati realizzati e/o rendicontati e le relative somme sono poste in economia.

3. Nel caso di parziale realizzazione e/o rendicontazione dei progetti ammessi a contributo, il relativo contributo è proporzionalmente ridotto. <sup>(13)</sup>

**Art. 16 - Partecipazioni azionarie.**

1. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere per il tramite della Veneto Sviluppo spa partecipazioni azionarie al capitale della Aeroporto Catullo spa di Verona Villafranca fino a lire 1.000 milioni, <sup>(14)</sup> della Aer.Tre spa di Treviso fino a lire 312 milioni, <sup>(15)</sup> della società Mercato Agroalimentare di Verona fino a lire 1.000 milioni (capitolo n. 20004).

**Art. 17 - Modifica agli articoli 2 e 9 della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70 "Marchio vetro artistico di Murano" e rifinanziamento per l'anno 1996.**

1. Agli [articoli 2](#) e [9](#) della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70 le parole *"entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge"* sono sostituite dalle parole *"entro il 30 giugno 1996"*.

2. Per l'attuazione della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70 è autorizzata la spesa di 50 milioni di lire per l'anno 1996 (capitolo n. 20600).

**Art. 18 - Modifica agli articoli 2 e 9 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 31 "Marchio del mobile d'arte in stile della pianura veronese prodotto nei Comuni di Bovolone, Casaleone, Cerea, Concamarise, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Nogara, Oppeano, Salizzole, Sanguinetto, San Pietro di Morubio" e rifinanziamento per l'anno 1996.**

1. Agli [articoli 2](#) e [9](#) della legge regionale 18 aprile 1995, n. 31 le parole *"entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge"* sono sostituite dalle parole *"entro il 31 dicembre 1996"*.

2. Per l'attuazione della legge regionale 18 aprile 1995, n. 31 è autorizzata la spesa di 30 milioni di lire per l'anno 1996 (capitolo n. 30022 di nuova istituzione).

**Art. 19 - Disposizione in materia di rendicontazione e modifica della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 3 "Interventi in materia di tutela dei consumatori" e successive modificazioni.**

omissis <sup>(16)</sup>

**Art. 20 - Modifica della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 "Organizzazione turistica della Regione " e successive modifiche ed integrazioni.**

omissis <sup>(17)</sup>

**Art. 21 - Liquidazione contributi alle pro-loco legge regionale 31 agosto 1983, n. 45 "Nuova disciplina relativa all'albo regionale e all'attività delle associazioni pro-loco".**

omissis <sup>(18)</sup>

**Art. 22 - Contributo straordinario alle APT n. 7 e n. 12.**

omissis <sup>(19)</sup>

**Art. 23 - Interpretazione autentica e modifica dell'articolo 22 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 "Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994".**

1. La procedura definita dell'[articolo 22](#) "Fondo di rotazione per sostenere e favorire l'edilizia residenziale" commi 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58, per la concessione di contributi in conto capitale, a rimborso in quote annuali costanti per la durata di dieci anni, ai comuni e loro consorzi per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 2 della legge regionale 6 giugno 1980, n. 87 "Interventi regionali per sostenere e favorire l'edilizia residenziale", si intende applicata a partire dall'utilizzo delle risorse stanziare, al capitolo di spesa n. 40002, nel bilancio di previsione della spesa per l'anno 1994, in sostituzione di quella precedentemente dettata dall'articolo 7 della citata legge regionale 6 giugno 1980, n. 87, espressamente abrogato dall'articolo 22, comma 5, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58.

**Art. 24 - Contributo straordinario per opere di manutenzione, restauro e risanamento conservativo di edifici adibiti al culto di cui alla legge regionale 20 agosto 1987, n. 44.**

1. Lo stanziamento iscritto al capitolo n. 43050 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1996, è utilizzato con riferimento alle domande già presentate ai sensi dell'[articolo 24](#) della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6, e non finanziate.

**Art. 25 - Istituzione di un fondo di rotazione per il settore del trasporto impianti a fune adibiti a pubblico servizio di trasporto. <sup>(20)</sup>**

1. La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare per l'anno 1996 la somma di lire 3.000 milioni alla Società Veneto Sviluppo spa per la costituzione di un fondo di rotazione a favore del settore degli impianti di risalita adibiti a pubblico servizio di trasporto, finalizzato alla realizzazione di investimenti o di operazioni finanziarie volte alla ricapitalizzazione aziendale, al consolidamento di passività bancarie a breve e al riequilibrio finanziario aziendale, ad interventi di finanziamento della liquidità o di ristrutturazione finanziaria, nonché per interventi di partecipazione al capitale sociale delle società di trasporto funiviario <sup>(21)</sup> da utilizzarsi secondo modalità aggiornate di impiego del fondo, definite dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione e nei limiti di quanto previsto dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato. <sup>(22)</sup>

**Art. 26 - Modifica dell'articolo 22 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 "Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" e successive modificazioni e integrazioni.**

1. Al primo comma dell'[articolo 22](#) della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42, il limite "*lire 50 milioni*" è sostituito da "*lire 100 milioni*".  
(<sup>23</sup>)

**Art. 27 - Proroga del termine di cui all'articolo 8 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 "Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" e successive modifiche e integrazioni.**

1. Con riferimento ai progetti di opere acquedottistiche, finanziati ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1992, n. 12 e della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 12, esercizio finanziario 1994, il termine di nove mesi di cui al quarto comma dell'[articolo 8](#) della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è prorogato di ulteriori sei mesi. (<sup>24</sup>)

**Art. 28 - Modifiche agli articoli 60, 61 e 62 del titolo VI della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 "Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" e successive modifiche e integrazioni.**

omissis (<sup>25</sup>)

**Art. 29 - Modifiche agli articoli 16 e 58 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 "Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" e successive modifiche ed integrazioni.**

omissis (<sup>26</sup>)

**Art. 30 - Modifica della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 "Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile".**

1. Al sesto comma dell'[articolo 17](#) della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58, il limite di spesa di "*lire 50 milioni*", è sostituito da "*lire 100 milioni*".

**Art. 31 - Modifica della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 "Tutela igienico sanitaria della popolazione dall'esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per radiotelecomunicazioni" e successive modificazioni e integrazioni.**

1. Il termine previsto dall'[articolo 7](#) della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29, già modificato dall'articolo 7 della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 11 e dall'articolo 32 della legge regionale 1° febbraio 1995, n. 6, è stabilito al 31 dicembre 1997.

**Art. 32 - Modifica dei tempi di applicazione della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 "Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti" e successive modificazioni e integrazioni.**

1. Al fine di consentire un più adeguato, approfondito ed omogeneo quadro di riferimento sull'intero territorio nazionale in materia di tutela della salute dai danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti, la legge regionale 30 giugno 1993, n. 27, come modificata dall'articolo 18 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 43, dall'articolo 1 della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 7 e dall'articolo 43 della legge regionale 1° febbraio 1995, n. 6, si applica a partire dal 1° gennaio 1997.

**Art. 33 - Modifiche agli articoli 17 e 21 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto regionale per le ville venete (IRVV)" e successive modificazioni e integrazioni.**

1. All'[articolo 17](#), primo comma, lettera b) della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63, è soppressa l'espressione "*in misura non superiore al dieci per cento*".

2. L'[articolo 21](#) della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 è sostituito dal seguente:

“Articolo 21

omissis <sup>(27)</sup>

**Art. 34 - Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 31 "Norme e interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio".**

1. Dopo il secondo comma dell'[articolo 12](#) della legge regionale 2 aprile 1985, n. 31, è aggiunto il seguente comma:

omissis <sup>(28)</sup>

**Art. 35 - Modifica della legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio nelle Università" e successive modificazioni e integrazioni.**

omissis <sup>(29)</sup>

**Art. 36 - Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50 "Mense universitarie" e successive modificazioni e integrazioni.**

omissis <sup>(30)</sup>

**Art. 37 - Modifica della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro" e successive modificazioni.**

omissis <sup>(31)</sup>

**Art. 38 - Modifica della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro" e successive modificazioni e integrazioni.**

omissis <sup>(32)</sup>

**Art. 39 - Promozione dell'insegnamento complementare degli apprendisti artigiani.**

1. In conformità con quanto disposto dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845 e dall'articolo 8 del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, la Giunta regionale stabilisce annualmente, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di bilancio, sulla base dello stanziamento di bilancio (capitolo n. 72070), il monte ore di insegnamento complementare a favore degli apprendisti dipendenti da aziende artigiane, per il quale la Regione intende assumere a proprio carico l'onere dei contributi assicurativi.

**Art. 40- Modifica della legge 27 novembre 1991, n. 29 "Disciplina nell'attività di estetista".**

1. Il comma 1 dell'[articolo 5](#) della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29, è così sostituito:

omissis <sup>(33)</sup>

2. Il comma 4 dell'articolo 5 è abrogato.



## **Art. 41 - Fondo di rotazione per l'ulteriore finanziamento di programmi comunitari.**

1. Al fine del completo utilizzo delle risorse messe a disposizione dalla Comunità Europea, è istituito un Fondo di rotazione per l'attivazione di ulteriori interventi aventi le caratteristiche di ammissibilità ai finanziamenti comunitari in aggiunta a quelli già previsti nei documenti di programmazione approvati dalla Comunità Europea (capitolo n. 84747).

2. La Giunta regionale destina le somme presenti nel Fondo al finanziamento di "Sottoprogrammi", "Assi" o "Misure" in proporzione alla dimensione complessiva delle risorse pubbliche previste per i singoli programmi ed in considerazione che alcuni degli interventi programmati compresi nei documenti di programmazione vengano meno o si riducano nella loro entità.

3. Le somme utilizzate per le finalità di cui sopra, e per le quali si sia ottenuto il rimborso da parte della Comunità Europea o del Fondo di rotazione, sono riassegnate al medesimo capitolo. Per questo fine la struttura di monitoraggio sugli interventi comunitari tiene conto separatamente degli interventi finanziati con il capitolo in oggetto e dei rimborsi ottenuti.

## **Art. 42 - Modifica di leggi regionali.**

1. Nelle disposizioni delle leggi regionali di seguito individuate le parole "*Presidente della Giunta regionale*" sono sostituite con le parole "*Dirigente del dipartimento competente*":

a) legge regionale 14 marzo 1980, n. 17: [articolo 2](#), primo comma; <sup>(34)</sup>

b) legge regionale 10 settembre 1981, n. 57: [articolo 2](#), ultimo comma; <sup>(35)</sup>

c) legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55: [articolo 21](#), secondo comma;

d) legge regionale 2 aprile 1985, n. 29:

1) [articolo 3](#), penultimo comma;

2) [articolo 4](#), penultimo comma;

e) omissis <sup>(36)</sup>

f) legge regionale 23 aprile 1990, n. 31: <sup>(37)</sup>

articolo 4, comma 2;

g) legge regionale 10 giugno 1991, n. 12:

1) [articolo 104](#), commi 1 e 7;

2) [articolo 106](#), commi 3 e 9;

h) legge regionale 27 novembre 1991, n. 29: [articolo 5](#), comma 1.

2. Nelle disposizioni delle leggi regionali di seguito individuate le parole "*Giunta regionale*" sono sostituite con le parole "*Dirigente del dipartimento competente*":

a) legge regionale 2 aprile 1985, n. 29:

1) [articolo 3](#), primo comma;

2) [articolo 14](#), primo comma;

3) [articolo 18](#), primo, penultimo e ultimo comma;

4) [articolo 20](#);

5) [articolo 21](#), primo comma;

b) legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52: [articolo 16](#), terzo comma, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 61 <sup>(38)</sup>;

c) legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29: articolo 14, comma 5; <sup>(39)</sup>

d) legge regionale 30 agosto 1993, n. 40:

1) [articolo 4](#), commi 6, 7 e 8;

2) [articolo 12](#) comma 2.

3. omissis <sup>(40)</sup>

4. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, è così sostituito

omissis <sup>(41)</sup>

5. Nel comma 1 dell'[articolo 105](#) della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, le parole "*Segretario generale della Programmazione*" sono sostituite dalle parole "*Dirigente del dipartimento per il Personale*".

6. Nel comma 8 dell'[articolo 106](#) della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, le parole "*Presidente della Giunta regionale o del dirigente la segreteria generale della programmazione*" sono sostituite dalle parole "*Dirigente del dipartimento per il Personale in conformità agli indirizzi della Giunta regionale*".

7. Nel comma 13 dell'[articolo 128](#) della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, le parole "*La Segreteria generale della programmazione*" sono sostituite dalle parole "*Dirigente del dipartimento per il Personale*".

8. omissis <sup>(42)</sup>

9. Il secondo comma dell'[articolo 12](#) della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55, è così sostituito:

omissis <sup>(43)</sup>

**10.** Nel primo comma dell'[articolo 42](#) della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 30 marzo 1995, n. 15, le parole "*del Presidente della Regione o da un suo delegato*" sono sostituite con le parole "*del Dirigente del dipartimento competente*".

**11.** Il comma 14 dell'[articolo 104](#) della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, è così sostituito:

omissis <sup>(44)</sup>

**Art. 43 - Modifica della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 6 "Interventi per la realizzazione, l'ampliamento, il completamento e la sistemazione di centri culturali, biblioteche, teatri, musei e archivi".**

omissis <sup>(45)</sup>

**Art. 44 - Modifica della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52 "Norme in materia di turismo di alta montagna" e successive modificazioni e integrazioni.**

omissis <sup>(46)</sup>

**Art. 45 - Modifica della legge regionale 2 aprile 1985, n. 29 "Disciplina dei laboratori privati di analisi cliniche e di analisi veterinaria".**

**1.** L'ultimo comma dell'[articolo 21](#) della legge regionale 2 aprile 1985, n. 29, è così sostituito:

omissis <sup>(47)</sup>

**Art. 46 - Modifica della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 "Norme in materia di sport e tempo libero" e successive modificazioni.**

omissis <sup>(48)</sup>

**Art. 47 - Modifica della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 "Norme in materia di sport e tempo libero" e successive modificazioni e integrazioni.**

omissis <sup>(49)</sup>

**Art. 48 - Disposizioni in materia di servizi per la gestione di chiuse.**

**1.** I servizi di gestione, garantiti dalla Regione, per l'apertura delle chiuse lungo i canali e le linee di navigazione per l'utenza turistica e

commerciale, vengono resi previo corrispettivo, il cui ammontare e modalità di riscossione sono determinati dalla Giunta regionale. (Capitolo n. 6066/entrata)

**Art. 49 - Contributo straordinario al Comune di Gallio.**

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gallio (VI) un contributo straordinario di lire 500 milioni (capitolo n. 73026) per l'adeguamento strutturale del trampolino per il salto con gli sci.

2. Per l'erogazione del contributo di cui al comma 1 si applica quanto disposto dalla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni. <sup>(50)</sup>

**Art. 50 - Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 46 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli Organi".**

omissis <sup>(51)</sup>

**Art. 51 - Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 6 agosto 1988, n. 42 "Istituzione dell'ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori". <sup>(52)</sup>**

1. L'[articolo 5](#) della legge regionale 6 agosto 1988, n. 42, è così sostituito:

"Art. 5 - Requisiti, cause di incompatibilità, decadenza.

omissis <sup>(53)</sup>

**Art. 52 - Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 "Istituzione del difensore civico". <sup>(54)</sup>**

1. L'[articolo 5](#) della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28, è così sostituito:

"Art. 5 - Incompatibilità

omissis <sup>(55)</sup>

**Art. 53 - Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 "Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale" e successive modificazioni.**

1. Dopo l'[articolo 4](#) della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16, è aggiunto il seguente

"Art. 4 bis - Interventi di formazione.

omissis <sup>(56)</sup>

**Art. 54 - Riapertura dei termini della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 "Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane" e successive modificazioni e integrazioni.**

1. Le domande di contributo presentate nel corso del 1995 alla Giunta regionale, riguardo agli interventi di cui all'[articolo 4](#), comma 1, lettera a), risultate inammissibili per documentazione incompleta, possono essere validamente integrate entro il termine del 31 marzo 1996.

**Art. 55 - Dichiarazione d'urgenza.**

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'[articolo 44](#) dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

**SI OMETTE ALLEGATO**

- 1 () La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.
- 2 () Si omette la Tabella A segnalando che la tabella è stata sostituita dal comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28.
- 3 () Articolo abrogato da art. 62 comma 1 legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 dal 1 gennaio 2002.
- 4 () Articolo abrogato da art. 62 comma 1 legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 dal 1 gennaio 2002.
- 5 () Articolo abrogato da art. 62 comma 1 legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 dal 1 gennaio 2002.
- 6 () Articolo abrogato da art. 62 comma 1 legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 dal 1 gennaio 2002.
- 7 () Articolo abrogato da art. 29 comma 1 lettera b) della legge regionale 12 aprile 1999, n. 18, abrogata dall'art. 4 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 che ha soppresso i comitati regionali di controllo.
- 8 () Articolo abrogato da lett. e), comma 1, articolo 16, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29.
- 9 () Il testo è riportato nell'art. 136 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12.
- 10 () L'art. 66 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 è stato abrogato dall'art. 1, comma 1 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 con la decorrenza ivi prevista.
- 11 () La legge regionale 17 dicembre 1985, n. 65 è stata abrogata dall'art. 1, comma 1 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 con la decorrenza ivi prevista.
- 12 () Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18.
- 13 () La legge regionale 7 settembre 1979, n. 74 è stata abrogata dall'art. 14, della legge regionale 18 novembre 2005, n. 17 con le modalità e la decorrenza ivi previste.
- 14 () Ai sensi del comma 5 dell'art. 8 legge regionale 3 dicembre 1998 la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere, per il tramite della Veneto Sviluppo SpA, l'aumento del capitale sociale della Società Aeroportuale "Valerio Catullo SpA" di Verona Villafranca, per un importo complessivo di lire 29.487.500 di cui lire 21.062.500 a titolo di sovrapprezzo.
- 15 () Importo elevato da 300 milioni a 312 milioni da art. 8 comma 3 legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29.
- 16 () Articolo abrogato da lett. c) comma 1 art. 11 legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27.
- 17 () Articolo abrogato da n. 6) lett. d) comma 1 art. 130 legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, che ha ridisciplinato la materia.
- 18 () Articolo abrogato da n. 1) lett. a) comma 1 art. 130 legge regionale 4 novembre 2002, n. 33.

- 19 () Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre la legge regionale 16 marzo 1994, n. 13, finanziata dal presente articolo, è stata abrogata dalla lett. d), comma 1, art. 130 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 che ha ridisciplinato la materia.
- 20 () Vedi anche quanto disposto dall'art. 4 della legge regionale 28 maggio 2020, n. 21.
- 21 () Comma così modificato da comma 1 art. 14 legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 che ha inserito dopo le parole "e al riequilibrio finanziario aziendale" le parole ", ad interventi di finanziamento della liquidità o di ristrutturazione finanziaria, nonché per interventi di partecipazione al capitale sociale delle società di trasporto funiviario"; in precedenza comma modificato da comma 1 art. 34 legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 che ha inserito dopo le parole "di investimenti" le parole "o di operazioni finanziarie volte alla ricapitalizzazione aziendale, al consolidamento di passività bancarie a breve e al riequilibrio finanziario aziendale".
- 22 () Comma così modificato da comma 1 art. 14 legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 che ha sostituito le parole "da utilizzarsi secondo i criteri e le modalità che verranno stabilite con provvedimento della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente (capitolo n. 458000)" con le parole "da utilizzarsi secondo modalità aggiornate di impiego del fondo, definite dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione e nei limiti di quanto previsto dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato"; in precedenza comma modificato da comma 1 art. 1 legge regionale 1 agosto 2003, n. 16 che sostituisce le parole "impianti di trasporto a fune adibiti a pubblico servizio di trasporto" con le parole "impianti di risalita adibiti a pubblico servizio di trasporto". Vedi altresì quanto disposto dai commi 2 e 3 dell'art. 14 della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 ai sensi dei quali rispettivamente, è definito entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge il provvedimento della Giunta regionale che stabilisce le modalità aggiornate di impiego del fondo, sentita la competente Commissione consiliare e sono utilizzate le risorse del fondo di rotazione di cui all'art. 25 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6, disponibili presso Veneto Sviluppo S.p.A..
- 23 () La legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è stata abrogata dall'art. 73 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità e le decorrenze ivi previste.
- 24 () La legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è stata abrogata dall'art. 73 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità e le decorrenze ivi previste.
- 25 () Articolo abrogato per effetto della abrogazione della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 operata dall'art. 73 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità e le decorrenze ivi previste.
- 26 () Articolo abrogato per effetto della abrogazione della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 operata dall'art. 73 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità e le decorrenze ivi previste.

- 27 () Il testo è riportato nella legge regionale 24 agosto 1979, n. 63
- 28 () Il testo è riportato nell'art. 12 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 31.
- 29 () Articolo che modificava l'art. 37 della legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50 abrogato per effetto dell'abrogazione della legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50 operata da art. 39 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8, che ha ridisciplinato la materia.
- 30 () Articolo abrogato per effetto dell'abrogazione della legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50 operata da art. 39 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8, che ha ridisciplinato la materia.
- 31() Articolo abrogato da lett. e) comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8.
- 32() Articolo abrogato da lett. e) comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8.
- 33 () Il testo è riportato nell'art. 5 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29.
- 34 () La legge regionale 14 marzo 1980, n. 17 è stata abrogata dall'art. 99 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11.
- 35 () La legge regionale 10 settembre 1981, n. 57 è stata abrogata dall'art. 1, comma 1 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18, con la decorrenza ivi prevista.
- 36 () Lettera abrogata da lett. a) comma 1 art. 59 legge regionale 21 novembre 2008, n. 21.
- 37 () La legge regionale 23 aprile 1990, n. 31 è stata abrogata da art. 6 legge regionale 8 aprile 1997, n. 8.
- 38 () La legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52 è stata abrogata dall'art. 130 comma 1 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33.
- 39 () La legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29 è stata abrogata dalla lett. a) comma 1 dell'art. 13 legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1.
- 40 () Comma abrogato da lett. h) comma 4 dell'articolo 36 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13.
- 41 () Articolo abrogato dall'art. 36 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 con la decorrenza ivi prevista in precedenza il testo era stato riportato nell'art. 6 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12.
- 42 () Comma abrogato da lett. a) comma 1 art. 59 legge regionale 21 novembre 2008, n. 21.
- 43 () Il testo è riportato nell'art. 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55.
- 44 () Il testo è riportato nell'art. 104 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12.
- 45 () Articolo da considerarsi tacitamente abrogato per effetto dell'abrogazione della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 6 operata dalla legge regionale 30 settembre 2011, n. 18.
- 46 () Articolo abrogato da n. 4) lett. b) comma 1 art. 130 legge regionale



4 novembre 2002, n. 33.

- 47 () Il testo è riportato nell'art. 21 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 29.
- 48 () Articolo abrogato da comma 1, lettera f), articolo 29 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8.
- 49 () Articolo abrogato da lettera f), comma 1, articolo 29 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8.
- 50 () La legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è stata abrogata dall'art. 73 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità e le decorrenze ivi previste.
- 51 () Articolo abrogato da art. 14 legge regionale 22 luglio 1997, n. 27.
- 52 () Articolo abrogato da lett. c) comma 1 art. 17 legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37, con decorrenza di effetti dalla X° legislatura regionale.
- 53 () Il testo è riportato nella legge regionale 9 agosto 1988, n. 42.
- 54 () Articolo abrogato da lett. c) comma 1 art. 17 legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37, con decorrenza di effetti dalla X° legislatura regionale.
- 55 () Il testo è riportato nella legge regionale 6 giugno 1988, n. 28.
- 56 () Il testo è riportato nella legge regionale 22 giugno 1993, n. 16.